

IL REGIME DELL'APPUNTAMENTO *QUID IUS?*

Premessa

La parola “appuntamento” (la si prenda nei significati più comuni) ci sarà di guida e meta, come già è accaduto per la parola “amicizia”, che ci ha condotti alla costruzione di una Norma fondamentale capace di animare una Società¹:

a partire dal suo “piccolo” (a causa della nostra dura cervice) seguiremo la similitudine freudiana con la punta dell’iceberg, quella da cui partire per concludere nella scoperta di questo.

Non avevamo dovuto attendere questo saggio per sapere che la salute psichica è l’inerenza individuale al Regime dell’appuntamento (già scrivevamo che “la vita psichica - o del pensiero: abbiamo sempre freudianamente rifiutato di distinguere tra psichico e intellettuale - è una vita giuridica”), e che la psicopatologia è tutte le forme della sottrazione a esso, come le forme più diverse dello s-venimento dall’appuntamento che è partnership per un profitto.

Anticipo, come ripeterò tra poco, che da molti anni porto alla luce il fatto che la parola freudiana “Psicoanalisi” designa solo un particolare caso, storicamente inedito fino a Freud, di Regime dell’appuntamento, un’impresa a due partner:

ho già osservato la sicurezza con cui Freud ha usato la parola “amore” proprio a questo proposito, con presenza dell’affetto (non scisso dalla rappresentazione) senza tante effusioni, emozioni, e ancor meno innamoramento.

Il pensiero (individuale, “pensiero di natura”) è lui a dare inizio a quello che chiamiamo ormai Primo diritto, il Regime dell’appuntamento, ossia è il pensiero stesso ad avere vita giuridica².

Chiameremo Primo diritto il Regime medesimo dell’appuntamento in quanto attualmente già esistente come la condizione stessa dell’esistenza del mondo umano (nulla a che vedere con il “Diritto naturale”);

chiameremo Secondo diritto quello che la consuetudine linguistica designa limitativamente e parzialmente come “Diritto”:

il Secondo vive di prelievo parziali, di rendita, dal primo, cui rende un servizio ... d’ordine (che può essere dis-ordine).

Ma nel Secondo ci troviamo di fronte alla contraddizione della Civiltà *quasi* come ne parlava Marx, salvo il passaggio per Freud:

¹ Mi accontento di alludere all’ancora recente “Società Amici del Pensiero” con la sua Norma tripartita (amicizia, indifferenza, ostilità).

² *Aut* anti-giuridica, in quanto l’essere “anti” è relativo a ciò cui è antitetico (ogni delitto è giuridico in quanto contemplato dal Codice penale). Anti-giuridico rispetto al Primo diritto è il pensiero patologico, così come può esserlo il più paludato a celebrato dei pensieri, come quello di Platone. Molti sarebbero sorpresi all’accorgersi del campo di applicazione della *categoria* “anti-giuridico”, da Platone a Kant senza trascurare Kierkegaard.

si tratta del conflitto tra interdizione ai più dell'accesso al Regime dell'appuntamento, e l'ammissione a pochi di un tale accesso - e anche a questi pochi a scartamento ridotto, cioè anche i privilegiati non vivono abbastanza di privilegio.

La fuoriuscita dall'infantilismo nella civiltà (l'infantilismo è psicopatologico ossia dell'adulto corrente, non del bambino) sta nella scoperta dell'attività legislativa individuale, ossia in quella che ho chiamato e qui chiamerò ancora la san(t)a sede individuale del Diritto, l'opposizione alla quale resta (in-)civilmente massima:

rammento il più freudiano dei pensieri, quello che ravvisa nell'io il pensatore di soluzioni, foss'anche di compromesso³ patologico e anche dei compromessi peggiori.

E' nel Primo diritto che possiamo lasciare il più antico pregiudizio (platonico), quello sulla lingua come nomi di cose, per il giudizio sulla lingua come nomi di azioni (ripeto che la prima azione è di pensiero):

ne dipendono verità, libertà, realtà:

non si tratta di fare del realismo giuridico, bensì di scoprire che il realismo è giuridico.

Prendiamo ora le mosse da lontano (intendo una lontananza qualitativa), dall'esempio ormai noto e ancora recente con cui un giurista ha risposto alla domanda canonica "*Quid ius?*".

1° *Un esempio di diritto come Regime dell'organizzazione (Paolo Grossi)*

Un giurista meritatamente celebre, Paolo Grossi, ha da poco compiuto al vertice della sua carriera un atto che considero veramente un gesto da Maestro: ha pubblicato un libretto⁴ in cui ha consegnato al grande pubblico la sua idea più elementare e fondamentale sul Diritto.

Il primo capitolo su due è intitolato "Che cos'è il diritto?", che è una delle due distinte domande di rito: *Quid ius?* e *Quid iuris?*

Ma mentre la seconda entra nel merito professionale del Diritto la competenza nel quale, pur non inaccessibile, è di pochi professionisti e secondo le loro distinzioni specifiche, invece di fronte alla prima il professionista non è più favorito della persona mediamente colta e avveduta, non è dotato di un sapere riservato.

Me ne accorgevo tanti anni fa nel mio primo approccio al Diritto⁵ leggendo una frase di H. Kelsen che all'epoca mi lasciò di stucco e mi ha aperto l'intelletto a tanti sviluppi:

"Risultano due tipi di interpretazione chiaramente distinguibili l'uno dall'altro: l'interpretazione del diritto da parte dell'organo che deve applicarlo, e l'interpretazione del diritto che ha luogo non da parte di un organo giuridico, ma di una persona privata e, particolarmente, da parte della scienza del diritto" [sott. mia]⁶.

Subito dopo questa citazione commentavo:

"Che vuol dire questa bizzarrissima introduzione della "persona privata", e per di più come nozione che include la funzione della scienza del diritto [...]? Qui Kelsen parla, scrive, pensa [terna sinergica freudiana,

³ La parola "inconscio" designa il pensiero stesso, il pensiero che risulta dal compromesso quando è disconosciuta la fonte di questo nell'io, cioè quando è disconosciuta l'*auctoritas* individuale anche nel peggio, con l'imputabilità (anzitutto premiale) che ad essa si collega.

Restiamo lontani dal riconoscere nel sogno un *cogito* che Cartesio neppure si... sognava.

⁴ *Prima lezione di diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2003 prima edizione, 2007 decima edizione.

⁵ *La tolleranza del dolore. Stato, Diritto, Psicoanalisi*, 1° Ed. La Salamandra, Milano 1977, 2° Ed. Shakespeare & Company, Milano 1983.

⁶ H. Kelsen, *La dottrina pura del diritto*, Einaudi, Torino 1975, 3° Ed., pp. 381-382. In *La tolleranza del dolore*, cit. p. 123. La medesima frase ritoccata poteva essere di Freud.

ndr]. Qui Kelsen *sa*, sa come “persona privata”, come egli si esprime, sa qualcosa circa il da dove si fonda il diritto”.

In altri termini anche il giurista più professionalmente equipaggiato, quando risponde alla domanda *Quid ius?* si scopre, scopre il dispositivo stesso del proprio pensiero, in cui “filosofico” e “personale” non si distinguono. So bene che i Filosofi cercano di difendersi da questa indistinzione, e questa questione - quella di chi è la competenza giuridica e filosofica, andrebbe aggiunta quella economica - è la principale della civiltà:

la pecca della democrazia è l’assegnazione di queste competenze al professionismo organizzato espropriandone l’individuo⁷.

Sto dicendo che il professionismo giuridico non è favorito nella risposta alla domanda “*Quid ius?*”

Nella sua forma più semplice, quel gesto da Maestro trova l’esempio, ormai notissimo, della fila di fronte a un ufficio pubblico, e ora cito⁸:

“[...] sia consentito di prendere l’avvio da un esempio [...]. Esempio assolutamente paradossale, ma che, come ogni paradosso, contiene in sé un solido nucleo di verità⁹. Concerne un incontro umano assai meno consistente di un piccolo nucleo tribale: una fila di fronte a un ufficio pubblico. Un insieme di povere formiche umane, senza nessun collegamento sostanziale fra loro, occasionalmente accomunate in un minimo spazio per una frazione minima di tempo. [...] se, tra la confusione che serpeggia nella fila, *un soggetto intraprendente* [sott. mia] fa sentire la sua voce, fa alcune proposte per *organizzare* la fila tumultuosa, e tutti i componenti le ritengono buone e le *osservano*, ecco che, in quella minima unità di tempo, in quei pochi metri di territorio della Repubblica italiana, noi abbiamo avuto il *miracolo della genesi del diritto*. Quell’agglomerato effimero, che è la fila, è diventato, sia pure nell’effimero, comunità giuridica, *giuridica perché produttrice di diritto* [sott. mia]”.

Devo segnalare la mia associazione, che propongo come corretta, con una canzone ancora a memoria d’uomo, *Figli di nessuno* (1941?), identica a modo suo come una goccia d’acqua all’esempio che ho riferito.

Prima ne cito una delle varianti:

“*Figli di nessuno, / per i monti noi viviam, / ci disprezza ognuno / perché laceri noi siam.*
“*Ma se troviam qualcuno / che ci sappia dominar e comandar, / figli di nessuno /
anche a digiuno saprem sparar [o lottar, o marciar]”*.”

Viene addotta come canzone della Resistenza contro l’odiato nemico nazifascista, ma qui abbiamo una colossale ambiguità della civiltà di massa - in quanto di massa - rimasta non chiarita: infatti questa canzone descrive perfettamente l’intruppamento di massa intorno al Capo nazifascista.

Non sto rivolgendo un’accusa roboante e non meritata dall’Autore, ma solo segnalando la medesima ambiguità nel concetto di Diritto come “organizzazione”, formalmente proposto da Santi Romano per primo e rimasto invariato in democraticissimi anni¹⁰.

⁷ E’ ciò che J. Lacan chiamava “discorso universitario”, che in questa funzione espropriativa è premoderno, medioevale. Si tratta della medesima espropriazione (della competenza psicologica) che è operata dalla Psicologia contemporanea.

⁸ Cit. p. 14.

⁹ Qui in nota l’Autore fa riferimento, non sorprendentemente, ai precedenti di due “classici”, Santi Romano e W. Cesarini Sforza.

Ho poi compreso perché S. Romano deve escludere la sola amicizia dal poter essere Ordinamento giuridico (così facendo egli la riduceva a fatti così privati da essere esclusi dal Diritto privato):

da quanto segue, io la faccio assurgere a nome (non esclusivo) dello stesso Regime dell’appuntamento.

¹⁰ Non è interessante sapere se Santi Romano fosse fascista, è sufficiente coglierlo in fallo nell’equivoco segnalato con questa canzone: si tratta di un fallo molto diffuso anche in democrazia.

In breve, si direbbe quasi che vedendo il formarsi della fila organizzata Paolo Grossi abbia avuto una visione, quella del “miracolo” per cui “E’ fatta!”, “La fila si organizza!”:

è il miracolo di un fordismo “giuridico” generalizzato, la massa del formicaio (“figli di nessuno”) che si organizza:

ma in fondo si tratta sempre di un vecchio pensiero, L’Utopia di Platone resa poi moderna da T. Moro, ossia l’Ideale come totalitarismo serafico.

Non dovrebbe sfuggire il misticismo inerente all’“E’ fatta!”¹¹:

dallo stato di natura delle povere formiche allo stato di cultura dell’organizzazione!

2° Una classe di esempi di Diritto come Regime dell’appuntamento

Posto questo esempio di Diritto *in statu nascendi*, prefigurazione effimera del Diritto come Regime dell’organizzazione, mi autorizzo anch’io a proporre un esempio, anzi un’intera classe di esempi, di Diritto *in statu iam essendi* come Regime dell’appuntamento.

Segnalo che la parola “appuntamento” non figura nel lessico giuridico corrente come pure, e l’accostamento non è senza intenzione, la parola “amicizia” (S. Romano).

Per parte mia, non farò che introdurre anch’io un esempio per rispondere alla questione *Quid ius?*, o meglio una classe illimitata di esempi di quello che chiamo un Regime giuridico propriamente tale, autonomo e positivo.

Senza questa classe di esempi il nostro mondo, nel meglio e nel peggio, cesserebbe istantaneamente di esistere.

Definisco “appuntamento” un patto ad innesco unilaterale tra due o più convenienti (che accettano altrettanto unilateralmente), avente come fine non il beneficio predefinito di un contratto, bensì il beneficio o profitto introdotto, benché ancora non prodotto, dall’iniziativa dell’altro.

In questo senso l’appuntamento muove dal e mira al gratuito (iniziativa su iniziativa) con incremento per tutti i partner¹²

La parola “gratuito” è qui introdotta intenzionalmente, resa esente dall’equivoco tradizionale che la vuole come sinonimo di “oblativo” ossia di “amore” nevrotico ossessivo (che a sua volta trova giustificazione predicatoria nella morale “pura” kantiana del disinteresse e della spassionatezza, che usa anche addossare perfino al Buondio).

“Gratuito” è qui univocato come qualità dell’atto di iniziativa o intrapresa (il cui primo momento è di pensiero), che non obbedisce a una causalità né a una prescrizione, bensì all’intento di innescare un processo che trovi esito in un frutto¹³:

vedremo poi l’intrapresa come quella che si associa uno o più partner in un appuntamento - ecco il Primo diritto -, e che la parola “amore” trova senso in una tale partnership fruttifera.

¹¹ Osservo l’almeno analogia con quella “massa a due” che è la coppia nell’innamoramento, che prende le mosse da un “velo di ignoranza” (espressione di John Rawls) dopo il quale “E’ fatta!”: è noto che si parla anche di “colpo di fulmine” e di “perdere la testa”. Sappiamo che non finisce bene.

Conosciamo un altro caso di “E’ fatta!”, quello che frequentemente e inconsapevolmente sopravviene al momento del contratto civile nel matrimonio. Esso cancella la memoria di quel tanto o poco di Regime dell’appuntamento che precedeva e riduce il tempo precedente a antecedente introduttivo e pregiuridico, annullando il pensiero che vi si trattava già di uno *ius* da trattare anche nel seguito come *semper condendum*. Prima ragazzini, poi ragazzini “finalmente” cresciuti. Infantilismo di civiltà, quello che *poi* fa sistemare il Diritto come *frigida* nonché *dura lex*, tutt’uno con l’idea corrente del “principio di realtà” come impatto con la dura vita adulta a fronte della serafica frivolezza infantile e giovanile (Freud osservava che il bambino conosce precocemente la “dura vita”, indipendentemente dall’essere nato dal proletariato e dall’aver genitori brutali).

¹² Oso proporre che si tratta di negozio giuridico un momento prima che l’Ordinamento gli colleghi effetti giuridici. Come dirò nel seguito, saranno i “negozianti” stessi a collegarvi effetti giuridici ineccepibili da parte dell’Ordinamento comunemente inteso, e improponibili da parte di questo.

¹³ Il Corso di questo anno fa logico seguito al precedente *L’albero si giudica dai frutti*, Corso 2010-11.

Nulla di questo genere, che è un genere generativo, è presente nel Regime dell'organizzazione, che trova il suo massimo caso nell'esercito, in cui è massimamente esplicitato che "organizzazione" significa comando:

è merito di un noto romanzo, *Il buon soldato Schwejk* di Jaroslav Hašek, l'aver mostrato che neppure l'organizzazione più rigorosa può sopravvivere all'obbedienza più rigorosa, ossia che il massimo di anarchia si raggiunge con il massimo di archia organizzativa nella testa degli individui.

Tutti gli appuntamenti sono d'affari, nel senso più lato cui la lingua si presta.

Cruciale per il Regime dell'appuntamento è la sua continuità *dopo* il suo eventuale riconoscimento da parte dell'Ordinamento, i momenti sono dunque tre:

1° innesco dell'appuntamento, 2° assunzione (meglio che "riconoscimento") da parte dell'Ordinamento comunemente inteso, 3° prosieguo dell'appuntamento affinché l'affare iniziato "vada":

la parola "Diritto" (Primo e Secondo) ricopre i tre momenti incluso il primo, che dunque non è stato di natura, né animalità o istintività (non c'è "animale razionale", né "animale politico", né "animal grazioso e benigno").

Do ora una serie di esempi, i primi due dei quali vanno presi nella loro somiglianza prima che nella loro differenza.

1. l'Istituto del matrimonio (contratto) segue il fatto che due persone hanno iniziato, come ci si esprime, a "parlarsi" ossia a con-venire già nell'appuntamento iniziale.

Tuttavia se a contratto matrimoniale perfezionato non "si parlano" più, o anche cessano di "metterci la testa"¹⁴, ossia si attengono al solo contratto, il contratto stesso è esposto alla sua fine (divorzio e non solo separazione¹⁵).

2. l'Impresa capitalistica ha ugualmente tre momenti il terzo dei quali continua (se "va"¹⁶) il primo, anche se la storia della divisione del lavoro non lo ha messo in luce o lo ha fatto nell'ostilità.

Nel primo momento l'imprenditore dà appuntamento a potenziali partner differenziati in soci, fornitori, finanziatori, dipendenti: la domanda di assunzione di questi ultimi è già regime dell'appuntamento o questo è un'illusione della libertà?

In un secondo momento l'imprenditore adempirà gli obblighi di legge compreso il contratto di lavoro.

Ma è il terzo momento a decidere il destino dell'Impresa in tutti i suoi attori: l'imprenditore per primo potrebbe non passare al terzo momento, ossia cessare di imprendere, seguirà il fallimento.

Resta da prestare attenzione al caso dell'operaio¹⁷, perché ne è oscuro il primo momento come appuntamento: in cui è vero che offre "liberamente" la sua forza-lavoro, ma solo per non morire di fame (qui resta indimenticabile Marx).

¹⁴ Ho già rammentato l'innamoramento come "perdere la testa".

¹⁵ Conosciamo anche innumerevoli matrimoni di "divorziati in casa" (magari motivati "*for childrens sake*").

Non mi risulta sia mai stato osservato (indipendentemente dall'appartenenza confessionale) che se il sacramento cattolico del matrimonio (che non è il matrimonio) avesse un senso (non fideistico ossia di crema religiosa sulla torta civile), questo dovrebbe riguardare la permanenza del Regime dell'appuntamento dopo il contratto, ossia che l'affare continua. Vedi il mio *Ho sposato*, in *Think!* sabato 3-domenica 4 settembre 2011.

¹⁶ Non si prenda alla leggera questo verbo: ciò che esso designa si distingue da "funziona". Si applichi questa distinzione alla famiglia: nella famiglia patogena funziona (finché funziona) ma non va. Non faccio che parlare di questo verbo fin dalla prima edizione di *Il pensiero di natura*, con l'introduzione del concetto di legge di moto dei corpi umani ("pulsione") come legge giuridica.

¹⁷ Aldilà dell'operaio accenno appena a una casistica particolare ma frequente, quella di dipendenti qualificati, per esempio ingegneri, assunti dapprima a tempo determinato. Si osserva che alcuni di questi si rifiutano al terzo momento, pretendendo di limitarsi alle strette prescrizioni contrattuali. Ne ho avuto qualcuno come paziente, cui ho facilmente predetto la non conferma dell'assunzione. In genere si tratta di persone che troppo facilmente qualificano i loro colleghi come "portaborse" o, *sit venia verbo*, "paraculi". C'è paranoia in questo, il suo pensiero è "egli vuole qualcosa da me":

Nel primo momento è possibile solo la finzione che per un effimero tempo ci abbia “messo la testa”, in che?, nell’esigenza dell’imprenditore facendosene carico (un muratore non si offrirà come metalmeccanico); se inesperto in tutto, metterà la testa nella propria istruzione in ogni grado di essa secondo l’esigenza dell’impresa.

Il darsi dell’appuntamento nel caso dell’operaio potrebbe ritrovarsi solo nel terzo momento, ed è sempre stato una questione incandescente¹⁸ nella storia del movimento operaio.

Infatti l’operaio che “viene” all’appuntamento a contratto perfezionato, ossia al di là della stretta osservanza dei termini del contratto, ossia che contribuisce all’impresa come appuntamento per mezzo dell’iniziativa del suo pensiero (“metterci la testa”), nella tradizione del movimento operaio è stato considerato un “servo del padrone” e isolato dai compagni. La testa deve mettercela solo il Sindacato. Non ignoro i problemi connessi - ogni imprenditore vorrebbe la sua “aristocrazia operaia” anche a scapito della restante classe operaia -, e non sono favorevole al pensiero corporativista (appuntamento non significa mai corporazione neppure tra due come nel matrimonio), ma i giorni nostri consentono, e forse perfino esigono, un nuovo pensiero¹⁹.

3. sono poi appuntamenti tutti quelli comunemente chiamati con questa parola ma pronunciata con aria di banalità cioè come privi di ogni rilievo giuridico, del tipo “una sera a cena” o “vediamoci”, con o senza esplicite implicazioni sentimentali (“affari amorosi”) o sessuali.

La loro banalizzazione è sospetta, se solo osserviamo che sono spesso collaterali e funzionali alla tenuta di un’alleanza professionale e perfino politica, e che non raramente sono stati i *foyer* di una rivoluzione. L’*Encyclopédie* francese è stata generata dal regime dell’appuntamento.

4. sono o possono essere appuntamenti quelli famigliari, o più ampiamente parentali, a colazione pranzo cena. Lo si scopre drammaticamente quando uno dei soci se ne dis-socia diventando anoressico (che inizia alzandosi da tavola cioè s-venendo).

5. sono potenzialmente appuntamenti quelli d’affari comunemente detti, i più diversi, a ogni livello e di ogni entità (osservo che non si tratta di Carboneria).

6. e perché non la Massoneria?

7. la Chiesa cattolica *dovrebbe* essere Regime dell’appuntamento (o no?)

8. mentre sulla Mafia avrei perplessità, perché distinguo sanzione e vendetta (negli ultimi tre casi molti riconosceranno il riferimento a Santi Romano, cedevole a proposito della Mafia nella mancato distinzione tra sanzione e vendetta).

9. sono appuntamenti le Associazioni di persone ancor prima dell’opportunità o necessità di costituirsi secondo le norme dell’Ordinamento.

10. i fatti politici, intellettuali, religiosi vivono di appuntamenti supplementarmente agli Statuti che possono essersi dati.

11. le *lobby*, in sé non illegali, vivono di appuntamenti.

il paranoico è ostile al regime dell’appuntamento perché non può-vuole pensare che l’altro non vuole nulla da lui finché non sarà lui a avere pensato qualcosa da offrirgli: è appunto questo il Regime dell’appuntamento.

¹⁸ Accetto la correzione suggeritami a questo proposito da Maria Delia Contri:

“La ‘questione incandescente’ non sta propriamente nella storia del movimento operaio, ma nella storia del capitalismo confinata nel pensiero di una *Herrendemocratie* e della conseguente concezione del lavoro come prostitutivo, a sostituzione del lavoro schiavistico e servile. Perciò sarei molto più prudente nelle formulazioni circa la relazione operaio/imprenditore. E’ proprio qui che si esige ‘un nuovo pensiero’. Del resto il fordismo in cosa consisteva? In una organizzazione del lavoro che permettesse di far lavorare donne e bambini, persone incompetenti e perciò docili ma successivamente capaci di essere consumatori a partire da quel che guadagnavano.

Va recuperata la tesi freudiana circa una civiltà che si regge, che funziona, sullo stroncamento del pensiero individuale. Non c’è nulla di pronto nella civiltà per il principio di piacere, scrive Freud in *Il disagio*.

Con il rischio di entropia perfetta in cui a quanto pare ci troviamo in ragione di un capitalismo che rivela il suo muoversi anarchico”.

¹⁹ Per quanto strano ciò possa sembrare, questo era già il pensiero di Marx, che non voleva affatto fare beneficenza o “giustizia” per la povera classe operaia, ma voleva nell’operaio un nuovo soggetto che come tale ci mette la testa (la “giustizia” sarebbe semmai questo). Marx non voleva dunque l’operaio sindacalizzato perché in questo caso la testa ce la mette il Sindacato, quantunque “rivoluzionario”. La storia sindacale andrebbe riscritta a questa luce. Marx gli operai non li voleva né piangenti né protestatari.

12. idem i *party*, diventati così celebri e influenti negli USA proprio come le *lobby*.

13. i partiti, i sindacati, le associazioni di imprenditori, rinascono e proseguono come appuntamenti.

14. le stesse manifestazioni pubbliche (sindacali, politiche, “girotondine”), si propongono correttamente come appuntamenti.

15. infine ma *not least*, da molti anni porto alla luce il fatto che la parola freudiana “Psicoanalisi” designa un caso storicamente inedito fino a Freud di Regime dell’appuntamento, come un’impresa a due partner (ho già osservato la sicurezza con cui Freud ha usato la parola “amore” proprio a questo proposito, con presenza dell’affetto senza tante effusioni e ancor meno innamoramento).

Ho dimenticato qualcosa?, questo elenco va riordinato? (ritengo di sì), bisognava soltanto che fosse sufficientemente nutrito per documentare l’asserzione che non esiste Diritto che in forza del Regime dell’appuntamento ossia del Primo diritto.

3° *Il patto istitutivo come completa norma giuridica: imputazione e sanzione*

Procedo oltre questo sommario e provvisorio elenco della classe degli appuntamenti già esistenti su piazza²⁰.

Assumo che perché vi sia norma giuridica deve esservi imputabilità e sanzione²¹.

Esamino ora l’appuntamento nel suo caso più semplice (non però quanto alla materia né alla quantità), quello il cui patto si formula “Domani sera a cena”.

Il secondo co-primario, quello che ha autonomamente convenuto con l’iniziativa del primo, potrà *venire* (in tutte le possibili accezioni) o *s-venire* da esso (in tutte le possibili accezioni, ivi compresa quella del recarvisi senza arrecare alcun apporto di pensiero):

consideriamo ora il solo caso dello s-venire fisico, ossia del non recarvisi.

La prima volta l’altro, il primo co-primario, potrebbe non farne un dramma e agire per il rinnovo del patto.

Lo s-venimento potrebbe però ripetersi, ma l’altro, paziente, rinnova ancora il patto.

Dopo la terza volta la pazienza si arresterà: possiamo arrestare arbitrariamente a tre la serie, perché in ogni caso la pazienza non potrà ripetersi settanta volte sette²² cioè all’infinito.

Il co-primario, o meglio quello che si era impegnato a esserlo, ha commesso non solo un atto lesivo, ma un illecito stante il patto.

L’altro non potrà, come per dovere d’ufficio, che far seguire all’imputazione²³ una sanzione, ma quale?:

ma prima tratteniamo che la presenza di imputazione e sanzione manifestano il patto come compiuta norma giuridica.

Scartiamo dalla sanzione il caso della vendetta, in quanto gli Ordinamenti giuridici moderni la trattano come essa stessa un illecito, ossia un possibile oggetto della norma ma non la norma stessa.

²⁰ Non si storca il naso all’espressione “su piazza”: alludo all’imperfezione sistematica permanente nella distinzione pubblico/privato, persona giuridica/persona fisica, e anche macroeconomico/microeconomico.

²¹ Non abbisogno qui di dirimere se tutte le norme di un Ordinamento giuridico siano kelsenianamente norme in quanto distinte da comandi.

²² E’ il numero evangelico del perdono. Sto dicendo che a questo caso il perdono evangelico non si applica, lascio da intendere il perché, che riguarda il tempo.

A costo di sembrare momentaneamente oscuro, inquadro come sanzione secondaria il “ritorno del rimosso”.

E’ il caso, in particolare, del ritorno del rimosso in cui il Giudice sanzionante (vedi poco oltre) è il soggetto stesso.

²³ Sarà compito del corso del Corso sviluppare ciò che da anni asseriamo, che nel Regime dell’appuntamento la prima sanzione è quella favorevole rispetto a quella sfavorevole, premiale prima che penale (distinzione già di H. Kelsen).

Me c'è un altri caso, non teorico ma ordinario e praticatissimo, e ineccepibile agli “occhi” degli Ordinamenti giuridici moderni:
è la scomunica.

Prima di sorridere di fronte a questa enormità, se ne consideri la gravità, che può essere perfino maggiore dell'espulsione ufficiale da una Società importante.

L'interruzione reale dei rapporti risulterà tanto variamente notoria, quanto non ufficialmente dichiarata (nel quale caso potrebbe venire configurata la diffamazione).

Il giudizio, pubblico perché osservabile benché non dichiarato, sarà di inaffidabilità, con interruzione a catena di altri rapporti:

la gravità reale di questa sanzione sarà tanto maggiore per lo s-veniente quanto più rilevante è per lui il contesto sociale (con i suoi interessi economici e affettivi) della notorietà (tanto che in certi casi potrebbe preferire una sanzione detentiva, corporale, pecuniaria²⁴, o andare a Canossa).

Assistiamo al darsi di un Ordinamento normativo autonomo e ineccepibile da altrove (perfino “Dio” non potrebbe trovare da ridire), anche come Ordinamento giudiziario:

lo scomunicante è Giudice con pienezza di discrezionalità e terzietà (tra l'imputato e l'universo).

La rilevanza della parola “scomunica” ci viene dalla Storia, che ci informa che è una santa sede a irrogarla:

otteniamo così una nuova rilevanza di cui scrivo da tempo, quella della *auctoritas* individuale²⁵ della scomunica, che mi ha fatto dire che l'individuo è la san(t)a sede del Diritto, senza bisogno di braccio secolare né di esercizio della violenza quantunque legittima.

Questa san(t)a sede unisce potere legislativo, esecutivo, giudiziario²⁶.

Ho così descritto (senza bisogno di teorizzarlo né di dimostrarlo) il Regime giuridico dell'appuntamento²⁷, in quanto esso regge già, quantunque solo parzialmente, l'andare²⁸ del nostro mondo, basti ripercorrere il precedente elenco di esempi di appuntamento.

In che senso “parzialmente”?:

ma ho già risposto, il Regime dell'appuntamento nel nostro mondo va a ... regime sempre più basso, fino a rischiare l'entropia perfetta.

Questo saggio (poiché tale è diventato) si arresta qui temporaneamente, in attesa di venire completato e probabilmente ritoccato.

Prima di sospendere tratteggio appena un capitolo che dovrebbe avere il massimo sviluppo, quello del Permesso giuridico.

²⁴ Ognuna di queste tre può figurare come ritorno del rimosso, vedi nota 22.

²⁵ La Modernità ha preferito respingere il principio di autorità al riconoscere la sede individuale di questa.

Segnalavo a suo tempo una analoga preferenza della Modernità: respingere ogni ortodossia piuttosto che riconoscere una ortodossia del soggetto.

²⁶ Piaccia o non piaccia, questa san(t)a sede di potere senza esercizio della forza mi fornisce l'esegesi della sempre incompresa parola “miti” della frase evangelica: “I miti erediteranno la terra”.

Questa parola ha avuto il medesimo deprimente destino della parola francescana “poveri” finita a designare dei poverini volontari cioè dei masochisti moderati.

Lo stesso è accaduto per “poveri di spirito”, espressione che all'origine designava degli ockhamiani senza perline barocche.

²⁷ Non dovrebbe essere più necessario precisare ancora che questo Ordinamento è positivo ossia posto, nulla a che vedere con il vecchio o meno vecchio “diritto naturale”.

²⁸ Ho già distinto “va” da “funziona” (vedi nota 16): questa distinzione designa l'unico grave problema del nostro mondo. Funzione e organizzazione sono sinonimi.

Ho trovato abbastanza comico che il nostro Governo “scoprisse” solo ora il Permesso giuridico (“è permesso tutto ciò che non espressamente proibito”), mentre io l’ho scoperto e ne parlo da più di trent’anni grazie a Kelsen:

permesso giuridico significa autorizzarsi da sé senza alcuna altra fonte di autorizzazione
ma le opposizioni al Governo non stanno meglio a questo proposito, inoltre ho trovato ubiquitaria tale lacuna, anche in Colleghi psicoanalisti di vaglio che hanno scritto l’enormità di ritenere la psicoanalisi “extraterritoriale” finché non riceva riconoscimento dal Diritto statale:
a tanto è ridotto il “disagio della civiltà”.

4° *Finale provvisorio*

Il mio contributo esiste, e consiste nell’individuare l’azione che si svolge nel Permesso giuridico, non solo come fattualmente permessa, ma come già giuridica, legislativa-giuspositiva, ossia ciò che chiamo Primo diritto:

senza questo sostanziale supplemento permane l’infantilismo di civiltà, perché tale Permesso viene a ridursi a frasi del tipo “Giocate pure bambini!, purché non facciate troppo rumore (ma sarà tollerato anche questo)”, o anche “Godete finché siete giovani!”:

ciò a conferma del fatto che la bestialità è solo umana, non animale, ossia che solo l’asino non è “asino”.

La distinzione del Diritto come Regime del comando o organizzazione *aut* come Regime dell’appuntamento subordinante il Diritto comunemente inteso, non è questione di scienza bensì di civiltà, anche come politica del diritto.

Il Permesso giuridico è scritto da un capo all’altro dell’intera Costituzione, ne è il *Geist*:
non vi si tratta di liberalismo²⁹ vs statalismo, è la vita psichica stessa dell’individuo come da subito Cittadino;
non vi si tratta di “Diritti umani”.

Not least, nel lavoro psicoanalitico (anche come “Lavoro Psicoanalitico”) si tratterà di esplorare i destini dello s-venimento dal Regime dell’appuntamento (le psicopatologie), nell’occasione offerta al soggetto dall’appuntamento psicoanalitico di essere libero dal destino.

5° *Una Norma fondamentale*

Non c’è giurista cui questa espressione, in tedesco *Grundnorm*, non ricordi H. Kelsen, per il quale essa può essere soltanto presupposta, non posta:

ebbene, risale al mio *Il pensiero di natura* già nella prima edizione la formulazione di una Norma fondamentale non presupposta bensì posta (o positiva) da parte dell’individuo che ne assume la semplice possibilità³⁰, il che ne fa la san(t)a sede:

“Non si tratta di fare il bene, ma di operare affinché esso si produca per mezzo di un altro”, ciò che ho poi chiamato “appuntamento”.

²⁹ Una parola sulle “liberalizzazioni”, parola equivoca. Non si tratta di liberalizzare allorché si tratta di azioni che non possono che iniziare libere (impresa nel senso più lato), e che possono continuare solo libere (ancora impresa).

Assumendo la distinzione canonistica tra nullità e annullamento, l’impresa non è annullabile, poteva soltanto essere già nulla prima.

Non diverso è il caso dell’innamoramento come morte iniziale dell’amore (“perdere la testa”)

³⁰ Costitutivamente-costituzionalmente già nel bambino: è la “pulsione” distinta dai suoi destini patologici.

La “pulsione” linguisticamente rinnovata come legge giuridica di moto del corpo o pensiero del moto del corpo - ecco perché “pensiero di natura” non esistente in natura e non motivato da questa -, è stata numerosi anni fa il mio nuovo punto di partenza.

E' la Norma fondamentale del Primo diritto, la cui astrattezza e validità universale non è diminuita dal non venire seguita:

lo s-venimento da essa trova sanzione nella psicopatologia.

Posto il Primo diritto, non ha più ... posto la distinzione tradizionale morale/diritto:

come pure la figura autonoma dell'Etica³¹, con la sua distinzione tradizionale assoluta/relativa:

bonificata dal fatto che lo *ius* è *semper condendum* tra partner che come tali sono sempre dei *relatives*³².

³¹ J. Lacan mancandogli il Diritto ha dovuto ripiegare sull'Etica.

³² Noi cristiani abbiamo trascurato il fatto che Gesù è un nostro *relative*, ossia che con lui possiamo avere solo relazioni da partner.